



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.11.2002
COM(2002) 647 definitivo

2000/0343 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

A norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione esprime pertanto il seguente parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

1. ANTEFATTI

- a) In data 19 dicembre 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di direttiva (COM(2000) 847 def. - 2000/0343(COD) del 19.12.2000).
- b) Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole il 12 settembre 2001.
- c) Il Comitato delle regioni ha deciso di non emettere un parere.
- d) In data 14 giugno 2001 il Parlamento europeo, in prima lettura, ha espresso un parere contenente diversi emendamenti alla proposta della Commissione.
- e) In data 25 settembre 2001 (COM(2001)532 def.), la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, una proposta modificata in cui accetta, in tutto o in parte, otto dei dieci emendamenti adottati dal Parlamento.
- f) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune oggetto della presente comunicazione.
- g) Il 23 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, una risoluzione contenente due emendamenti alla posizione comune.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di direttiva intende migliorare la sicurezza aerea provvedendo affinché le informazioni essenziali per la sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema nazionale che raccolga i resoconti dei vari eventi e a partecipare ad un sistema di scambio di informazioni che consenta di mettere in comune le informazioni raccolte.

Alcune disposizioni della proposta tutelano la riservatezza di dette informazioni e le relative modalità di diffusione.

I rapporti relativi agli eventi nel settore dell'aviazione hanno esclusivamente lo scopo di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti e non già quello di determinare colpe e responsabilità.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha adottato due emendamenti alla posizione comune del Consiglio in seconda lettura.

La Commissione accoglie entrambi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

3.1 Emendamento 1: Tutela degli informatori

L'emendamento 1 reinsertisce il paragrafo 3 dell'articolo 8 della proposta modificata della Commissione, eliminato nella posizione comune del Consiglio. Il paragrafo intende tutelare da eventuali sanzioni gli informatori di un incidente, tranne in caso di negligenza grave. Nella comunicazione al Parlamento europeo sulla posizione comune, la Commissione lamenta l'eliminazione di questo paragrafo che offriva un chiaro segnale politico in merito al principio che gli informatori vanno considerati persone che comunicano un importante messaggio positivo ai fini della sicurezza aerea e vanno pertanto incoraggiati in questo compito senza il rischio di subire sanzioni controproducenti.

La Commissione accoglie l'emendamento.

3.2 Emendamento 2: Sistemi di segnalazione in forma riservata

L'emendamento 2 reinsertisce l'articolo 9 della proposta della Commissione, eliminato nella posizione comune del Consiglio. Il paragrafo intende creare le condizioni che consentano di istituire sistemi di segnalazione volontari in forma riservata. La Commissione si era opposta all'eliminazione di quest'articolo, che, se accolto, permetterebbe di meglio comprendere i fattori umani implicati negli eventi e negli incidenti segnalati.

La Commissione accoglie l'emendamento.

4. CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.